

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28095 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udiienza: 14/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tammam Simone, nato in Libia il 11/09/1957

avverso la sentenza del 30/01/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Nicola Pisani, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2019, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì del 25 settembre 2014 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Simone Tamman per il reato di cui all'art. 379-bis cod. pen., commesso il 15 settembre 2011.



All'imputato era stato contestato di aver violato il divieto imposto dal sostituto Procuratore presso la Procura di Forlì di mantenere il segreto sulla sua deposizione resa quale persona informata sui fatti, rivelando il contenuto delle dichiarazioni rese.

In particolare, il Tamman era stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini svolte dal P.M. nei confronti di Pierino Isoldi per calunnia - originate dalla denuncia per estorsione presentata da questi contro Stefania Chiaruttini, che era stata incaricata dal predetto di asseverare ex art. 67 l.f. il piano di risanamento delle società di cui era legale rappresentante - il cui procedimento si era concluso con la sentenza di patteggiamento del 16 novembre 2011.

I difensori dell'Isoldi avevano riferito al P.M. di un colloquio avuto il 24 settembre 2011 alla presenza del loro assistito con il Tamman, nel quale quest'ultimo aveva raccontato del contenuto di parte delle sommarie informazioni rese, che erano state segretate ai sensi dell'art. 391-*quinquies* cod. pen.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, avv. Nicola Pisani, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione della legge penale (art. 379-*bis* cod. pen.) e processuale (artt. 391-*quinquies* e 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.

La Corte di appello ha erroneamente ed in modo manifestamente illogico ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestato.

Nella specie difettava il decreto "motivato" del P.M. che imponeva al ricorrente il divieto di rivelare il contenuto delle dichiarazioni rese.

Risulta invece che il P.M. nel corpo del verbale di s.i.t. avesse soltanto disposto la segretazione del medesimo, ricordando al dichiarante le conseguenze di legge derivanti dalla sua inosservanza.

La Corte di appello ha ritenuto sufficiente una motivazione della segretazione affetta quindi da nullità, in quanto di mero stile e reiterativa della previsione dell'art. 319-*quinquies* cod. proc. pen. (la motivazione rivestiva invece una particolare importanza proprio perché il divieto non è impugnabile).

Andava considerato che l'art. 379-*bis* cod. pen. richiama il divieto imposto dal P.M. ai sensi dell'art. 391-*quinquies* cod. proc. pen. Pertanto, non era sufficiente ad integrare il reato la sola violazione del divieto imposto dal P.M. ma doveva farsi riferimento al divieto avente le caratteristiche previste dal citato art. 391-*quinquies*.

2.2. Violazione dell'art. 379-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 391-*quinquies* cod. proc. pen.

La Corte di appello erroneamente ha ritenuto non rilevante, ai fini della sussistenza del reato, che le rivelazioni fatte dal ricorrente riguardassero circostanze già note all'interlocutore (il ricorrente aveva invero deposto solo su fatti appresi da quest'ultimo, vittima di una estorsione).

La norma incriminatrice mira ad evitare condizionamenti nei confronti del dichiarante e non solo la divulgazione di notizie rese da quest'ultimo.

Nel caso in esame quindi il reato, che è di pericolo concreto, non si sarebbe realizzato, considerata viepiù la posizione dell'interlocutore di persona offesa nel procedimento.

2.3. Violazione dell'art. 379-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

In modo contraddittorio e viziato, la Corte di appello ha confermato la statuizione di primo grado, che pur era pervenuta ad una diversa conclusione per la pozione del coimputato Marotta sol perché questi non aveva rivelato domande e risposte, limitandosi a circoscrivere temporalmente i fatti da lui riferiti al P.M. pur sulla premessa che il reato aveva ad oggetto qualsiasi fatto o circostanza della indagine.

2.4. Violazione dell'art. 379-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione sul dolo.

Proprio la circostanza che l'interlocutore già conoscesse le circostanze oggetto del verbale segretato doveva portare ad escludere il dolo.

In ogni caso il ricorrente non era neppure a conoscenza dell'indagine per l'estorsione, avendo ritenuto oggetto delle s.i.t. questioni attinenti alla vicenda fallimentare.

La Corte di appello ha trattato tali questioni in modo carente e viziato, finendo per avallare una forma oggettiva di responsabilità penale.

2.5. Vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Con memoria era stata chiesta in sede di appello l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. e la Corte di appello non ha risposto sul punto, non potendo ritenersi sufficiente la considerazione sulla gravità della condotta ai fini della dosimetria della pena.

2.6. Vizio di motivazione sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha ritenuto che non siano stati indicati elementi specifici a tal fine, mentre andavano considerate le argomentazioni svolte dalla difesa quanto alla portata lesiva della condotta e alla particolare tenuità del fatto.

2.7. Vizio di motivazione sulla misura della pena.

La difesa aveva evidenziato la mancanza di una motivazione puntuale sull'individuazione della pena base, prossima al massimo edittale. La Corte di appello si è sul punto limitata ad una affermazione tra l'altro travisata quanto alla



sconcertante gravità del fatto, confondendo l'interlocutore, che era persona offesa del procedimento *a quo*, con l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure proposte del ricorrente non possono essere accolte, ma non sono da ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato il motivo con il quale è stata contestata la motivazione sul punto del dolo.

2. Conseguentemente deve rilevarsi come già al momento della proposizione del ricorso fosse decorso il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, compiutosi 14 marzo 2019, non risultando periodi di sospensione nel corso del giudizio di merito.

In presenza di una causa di estinzione del reato, va ribadito che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 14/09/2020.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Giorgio Fidelbo